

Disegno di legge recante delega al Governo in materia di spettacolo e disposizioni per la tutela dei lavoratori del settore

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Sommario

Premessa	2
1. Oggetto, obiettivi e struttura del DDL.....	3
2. La delega al Governo per il riordino normativo	3
3. La tutela dei lavoratori dello spettacolo.....	4
3.1. Ambito di applicazione	4
3.2. SET – Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo.....	5
3.3. Tutela e sostegno della genitorialità	6
3.4. Indennità di malattia	7
3.5. Retribuzione giornaliera per fini assistenziali	7
3.6. Assicurazione contro infortuni e malattie professionali	8
3.7. NASpl e Dis-coll	8
3.8. Trattamenti previdenziali e obblighi contributivi	9
3.9. Bonus contributivo per gli anni 2020 e 2021	10
3.10 Certificato di agibilità – Sportello telematico per lo spettacolo occasionale.....	11
4. Registro dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo	11
5. Disposizioni finanziarie e abrogazioni.....	12

27 aprile 2021

Disegno di legge recante delega al Governo in materia di spettacolo e disposizioni per la tutela dei lavoratori del settore

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Premessa

Questo documento illustra le proposte normative relative al disegno di legge (DDL) del Governo in materia di spettacolo dal vivo, previsto tra i ddl collegati alla manovra di bilancio 2021.

Il documento è stato predisposto nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro istituito dal Ministero della cultura (MIC) il 24 marzo 2021¹, che ha esaminato sia l'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo disposta dalle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, sia i diversi disegni di legge depositati in Parlamento su questa materia².

¹ Decreto del capo di Gabinetto del Ministro della Cultura 24/3/2021. Il gruppo, presieduto dal capo di Gabinetto del MIC, è composto da: Cristina Alessi, ordinario di diritto del lavoro all'Università degli studi di Brescia; Marco Aldo Amoroso, commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche; Massimo Antichi, esperto di previdenza ed assistenza nel settore dello spettacolo; Nicola Borrelli, direttore generale Cinema e audiovisivo MIC; Cristiana Capotondi, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia; Annalisa Cipollone, capo dell'Ufficio legislativo MIC; Madia D'Onghia, ordinario di diritto del lavoro all'Università degli studi di Foggia; Donatella Ferrante, già dirigente presso la Direzione generale Spettacolo MIC; Antonio Parente, direttore generale Spettacolo MIC. Al gruppo tecnico partecipano anche Alessandro Goracci, capo dell'Ufficio legislativo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e Concetta Baratta, esperta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dell'Ufficio legislativo.

² Le proposte e i disegni di legge cui si fa riferimento sono: ddl Papatheu, recante "Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo" (A.S. 1231); pdl Madia, recante "Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale" (A.C. 2568); pdl Gribaudo, recante "Disposizioni in materia di tutela assicurativa e agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori dello spettacolo" (A.C. 2658); pdl Casciello, recante "Interventi in favore dei lavoratori dello spettacolo e istituzione del registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago" (A.C. 2745); pdl Orfini, recante "Statuto sociale dei lavoratori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative" (A.C. 2819); ddl Verducci, recante "Statuto sociale dei lavoratori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative" (A.S. 2039); ddl Borgonzoni, recante "Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo" (A.S. 2090); ddl Nencini, recante "Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo" (A.S. 2127).

L'obiettivo di questo documento è agevolare la consultazione sia delle organizzazioni sindacali e delle associazioni del settore, sia delle altre associazioni e dei movimenti formati per far fronte al periodo di emergenza pandemica, così da raccogliere il maggiore numero di osservazioni e commenti utili alla finalizzazione del testo del DDL.

L'uso, nel presente documento, del genere maschile per indicare i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde, pertanto, solo a esigenze di semplicità del testo.

1. Oggetto, obiettivi e struttura del DDL

Il DDL riguarda la materia spettacolo dal vivo e i lavoratori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

Il DDL ha due obiettivi.

Il primo obiettivo è quello di riaprire la delega per il riordino del normativo, già prevista dalla legge n. 175 del 2017.

Il secondo obiettivo è quello di introdurre disposizioni dirette ad assicurare ai lavoratori dello spettacolo adeguate tutele assicurative e previdenziali, tenuto conto che il sistema vigente si è mostrato, negli anni, carente sotto molti profili. Si tratta di misure divenute urgenti e non più rinviabili, tenuto anche conto delle difficoltà che la contrattazione collettiva ha spesso incontrato in questo settore. Anzi, il DDL dovrebbe auspicabilmente riuscire anche a favorire una accelerazione della contrattazione e portare a nuovi CCNL in linea con le politiche di maggior tutela dei lavoratori perseguite dai due Ministeri.

Il DDL, che sarà presentato congiuntamente dal Ministro della cultura e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è strutturato in 4 capi.

Il primo capo prevede la delega di riordino.

Il secondo capo è dedicato alle tutele dei lavoratori, con particolare riguardo a sostegno economico temporaneo, genitorialità, malattia, assicurazione contro gli infortuni, indennità di disoccupazione involontaria, trattamenti pensionistici, bonus previdenziale, sportello e agibilità per lavoro occasionale.

Il terzo capo riguarda il registro dei professionisti dello spettacolo.

Il quarto capo contiene le disposizioni finanziarie e le abrogazioni.

2. La delega al Governo per il riordino normativo

Questa disposizione provvede a riaprire i termini della delega di cui alla legge n. 175 del 2017, per l'adozione di uno o più decreti legislativi

per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di spettacolo.

La legge n. 175 del 2017 è stata il frutto di un lungo e proficuo lavoro parlamentare, che ha visto coinvolte tutte le forze politiche allora presenti, e fu approvata a larghissima maggioranza. Si ritiene opportuno riaprire la delega ivi prevista, senza introdurre in questa fase governativa ulteriori criteri o principi direttivi.

3. La tutela dei lavoratori dello spettacolo

3.1. Ambito di applicazione

Le misure previste dal DDL si applicano ai soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS) di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante *“Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”*.

Il secondo comma del citato articolo 3 attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra l'altro, la potestà di integrare, con apposito decreto, le categorie delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP, al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità e competenze innovative.

L'ultimo adeguamento delle figure professionali è avvenuto nel 2005. Da allora, il settore dello spettacolo si è arricchito di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 o alla gestione dei commercianti, a seconda della configurazione dell'attività lavorativa.

Appare perciò opportuno prevedere una scadenza temporale entro cui procedere all'adeguamento, in modo da consentire alle nuove figure professionali condizioni di tutela previdenziale più aderenti alle modalità tipiche di svolgimento delle prestazioni lavorative nello spettacolo.

In termini più generali, sarebbe importante anche indentificare eventuali aspetti da rinviare alla contrattazione collettiva, anche in modo da favorire o accelerare la stipula di nuovi CCNL.

3.2. SET – Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo

Il DDL introduce un sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo (SET), al fine di supportare un settore dove il rapporto di lavoro è strutturalmente discontinuo, così da contrastare il fenomeno dell'abbandono, valorizzando al contempo il fisiologico bisogno di formazione permanente tipica dei settori creativi.

La misura, analoga all'indennità di discontinuità o di intermittenza proposta da alcuni disegni di legge, serve anche a sostenere le fasi preparatorie o di aggiornamento in vista dei successivi contratti di lavoro o della prosecuzione delle attività lavorative già contrattualizzate. Tali fasi, infatti, non possono essere considerate disgiunte dall'attività di produzione creativa e culturale.

In ragione del carattere strutturalmente discontinuo delle attività lavorative nel settore dello spettacolo, si prevede perciò il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di un sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato, dei lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei lavoratori autonomi iscritti al FPLS, con un reddito annuo, quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a XXXXX euro.

Inoltre, per i lavoratori subordinati a tempo determinato, il SET dovrebbe essere riconosciuto anche in costanza di contratto, entro il limite di reddito complessivo pari a XXXXX.

Quanto ai requisiti, potrebbe richiedersi che i lavoratori:

- abbiano un reddito prevalente, quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS;
- abbiano maturato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, (XX) giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS.

Con riguardo al secondo requisito, per i lavoratori autonomi e per gli interpreti impegnati nelle produzioni cine-audiovisive iscritti al FPLS, potrebbe prevedersi la riduzione delle giornate di contribuzione a (XX).

Il SET potrebbe riconoscersi per un numero di giornate equivalente a quello accreditato al FPLS nei dodici mesi precedenti la richiesta dell'indennità, per un massimo di 312 giornate.

Quanto alle modalità di calcolo, potrebbe prevedersi che il sostegno giornaliero sia calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti la richiesta dell'indennità, con la precisazione che, per i nuovi

iscritti al FPLS, la media sarebbe da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili relative ai dodici mesi precedenti la richiesta.

Ancora, opportuno sarebbe prevedere che l'erogazione del sostegno sia accompagnata dalla partecipazione a progetti e percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nell'ambito delle discipline dello spettacolo svolti presso enti accreditati dallo Stato e dalle Regioni. Tale obiettivo potrebbe essere realizzato anche mediante l'attivazione di un apposito Fondo, i cui criteri di accesso potrebbero essere demandati alla contrattazione collettiva. Su questo aspetto, riguardante la formazione professionale, sarà necessaria l'interlocuzione con le Regioni. In ogni caso, queste giornate di formazione non rileverebbero a fini pensionistici.

Importante sarebbe prevedere il riconoscimento, per le giornate di erogazione del sostegno, della corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Dovrebbe escludersi poi la cumulabilità del sostegno con le indennità per maternità, malattia, infortunio o disoccupazione involontaria, nonché prevedersi l'incompatibilità con gli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In caso di concomitanza tra il periodo indennizzabile ai sensi del presente articolo e periodi indennizzabili per maternità, malattia e infortunio si applicherebbe il trattamento più favorevole.

Dovranno poi essere valutate le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dalla introduzione del SET. Al riguardo si osserva che alcune proposte di legge prevedono sia uno specifico contributo percentuale dell'aliquota calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori interessati.

3.3. Tutela e sostegno della genitorialità

Per quanto riguarda la tutela della maternità/paternità, l'INPS, in sede di indagine conoscitiva, ha evidenziato che le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS hanno la medesima tutela riservata alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori contenuta nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità) e, per quanto attiene all'indennità loro riconosciuta, agli stessi si applicano i criteri generali di cui al menzionato T.U.

Tuttavia, con riferimento, per esempio, alle modalità di calcolo dell'indennità di maternità previste nel decreto legislativo n. 151/2021, le stesse sono parametriche – quanto ai lavoratori subordinati – alle retribuzioni relative al periodo immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Questa previsione penalizza

fortemente una categoria, quale quella dei lavoratori dello spettacolo, strutturalmente caratterizzata dalla discontinuità del rapporto di lavoro.

Il DDL, dunque, una volta ribadito che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma, hanno diritto alle tutele previste dal T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve prevedere una diversa modalità di calcolo dell'indennità per i lavoratori dello spettacolo.

3.4. Indennità di malattia

Per i lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, il diritto all'indennità economica di malattia è oggi subordinato al requisito di 100 contributi giornalieri al FPLS dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso. Questa previsione rende spesso impossibile l'accesso alla tutela in materia.

IL DDL introduce una nuova disciplina, volta ad adeguare la tutela per malattia a quelle che sono le specificità delle prestazioni lavorative dei lavoratori dello spettacolo, caratterizzate dalla discontinuità.

Potrebbe prevedersi che ai lavoratori iscritti al FPLS l'indennità di malattia sia riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi. Resterebbe fermo, per i rapporti di lavoro a tempo determinato o autonomo, il riconoscimento del diritto anche in caso di sospensione o cessazione del rapporto, per le giornate coperte da idonea certificazione medica, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla sospensione o dalla cessazione.

3.5. Retribuzione giornaliera per fini assistenziali

L'articolo 6, comma 15, del decreto legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni dalla legge n. 48 del 1988, prevede che, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000 (67,14).

Come evidenziato dall'INPS in sede di indagine conoscitiva, questa regola determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore.

Il DDL potrebbe prevedere l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento, dagli attuali euro 67,14 ad euro XXX. Alcune proposte di legge suggeriscono di elevare l'importo a 100 euro.

3.6. *Assicurazione contro infortuni e malattie professionali*

IL DDL dovrebbe prevedere che i lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività".

Considerato, inoltre, il contenzioso in atto, potrebbe inserirsi una previsione specifica con riferimento alle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, chiarendo che le stesse sono tenute all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico.

3.7. *NASpl e Dis-coll*

I lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato rientrano fra i destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), per come istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

I requisiti previsti per l'accesso a questa misura possono, tuttavia, risultare oggettivamente penalizzanti per i lavoratori dello spettacolo, le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da saltuarietà e, dunque, da un periodo assicurativo ridotto.

Il DDL potrebbe, quindi, prevedere requisiti di accesso all'indennità diversi da quelli previsti dal decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché, su altro e diverso versante prevedere per i lavoratori autonomi, attualmente del tutto esclusi dall'accesso alla tutela in questione, l'applicazione della dis-coll di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Va comunque considerato che questi strumenti debbono essere adeguati alle specificità del settore al fine di consentire l'accesso alla più ampia platea possibile e alle condizioni adeguate.

In ogni caso, queste disposizioni andranno coordinate con la riforma degli ammortizzatori sociali avviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3.8. *Trattamenti previdenziali e obblighi contributivi*

Per i lavoratori dello spettacolo che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli – ossia per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 – l'anno contributivo è oggi raggiunto con 120 giornate.

È dato acquisito che la durata media della prestazione lavorativa nel settore dello spettacolo sia molto contenuta, con la conseguenza che pochi lavoratori riescono a raggiungere il requisito delle 120 giornate.

IL DDL dovrebbe prevedere, innanzitutto, una riduzione del numero di giornate necessarie per la maturazione del diritto alla pensione: da 120 a (XXX). Nel caso degli interpreti nelle produzioni cine-audiovisive, in considerazione anche dei tempi di durata media delle riprese, progressivamente ridottosi negli ultimi anni, potrebbe essere prevista una ulteriore riduzione a (XXX) giornate.

È inoltre chiaro che la prestazione lavorativa in questo settore, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, richiede periodi di formazione e preparazione che, solitamente, sono più lunghi rispetto alla durata riferita alla singola prestazione ovvero alla successione di analoghe prestazioni.

Ai fini del calcolo delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, potrebbe concorrere:

- le giornate di insegnamento retribuito o di formazione – diverse da quelle eventualmente fatte in caso di SET – presso enti accreditati, queste computate come giornate di lavoro effettivo nel limite massimo annuale necessario per conseguire i contributi giornalieri richiesti;
- le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo.

E, ancora, sempre nella prospettiva di assicurare adeguate tutele previdenziali per i lavoratori del settore, andrebbe previsto che:

- il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera comunque soddisfatto nel caso in cui abbiano dichiarato per il medesimo anno un reddito derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS superiore quattro volte

l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

- le giornate contributive che risultino eccedenti rispetto al numero di giornate necessarie per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione possano essere utilizzate ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione nell'anno successivo.

Il DDL dovrebbe rendere pienamente applicabili le norme già previste rispetto alla possibilità di maturare più giornate contributive nella stessa giornata, laddove vi sia un reddito che consente di moltiplicare il contributo massimo giornaliero da versare.

Andrebbe altresì proposta l'armonizzazione del metodo di calcolo contributivo delle pensioni.

3.9. Bonus contributivo per gli anni 2020 e 2021

IL DDL intende attribuire un bonus contributivo ai lavoratori dello spettacolo per gli anni 2020 e 2021, al fine di mitigare gli effetti causati dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e dalle relative misure di contenimento.

Si potrebbe prevedere che, per gli anni 2020 e 2021, per i lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 appartenenti ai gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e lavoratori che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi innanzi dette):

- siano ridotti di due terzi i contributi giornalieri richiesti dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, quale requisito dell'annualità di contribuzione ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche pari, rispettivamente, a 120 e 260;
- sia accreditato figurativamente un numero di giornate fino a concorrenza della media annua delle tre annualità relative alle giornate annue accreditate a qualsiasi titolo presso il FPLS nel triennio 2017-2019.

La retribuzione giornaliera di riferimento sarebbe data dalla media della retribuzione giornaliera ottenuta per le tre annualità 2017-2019, prevedendosi, in ogni caso, come la stessa non possa essere superiore al massimale di retribuzione giornaliera pensionabile, di cui all'articolo 12,

settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, vigente tempo per tempo.

3.10 Certificato di agibilità – Sportello telematico per lo spettacolo occasionale

IL DDL potrebbe prevedere l'istituzione, presso l'INPS, dello sportello telematico per il rilascio del certificato di agibilità per attività occasionali dei lavoratori autonomi dello spettacolo.

Lo sportello potrebbe essere usato da soggetti, enti pubblici o privati, imprese, persone fisiche o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale, sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o attività pedagogica collegata allo spettacolo che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Lo sportello potrebbe essere anche usato dagli stessi lavoratori autonomi dello spettacolo per richiedere il certificato di agibilità per queste ipotesi di lavoro occasionale. In aggiunta, si segnala che alcune proposte di legge hanno previsto anche che questi lavoratori possano procedere direttamente al pagamento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa occasionale, con rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti a carico del datore di lavoro.

Lo sportello, in particolare, potrebbe essere usato, per esempio, per la presentazione delle richieste del certificato di agibilità per:

- a) rappresentazioni a titolo oneroso;
- b) attività didattica non a carattere continuativo;
- c) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo.

4. Registro dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

Il DDL potrebbe istituire il registro nazionale delle figure professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, operanti nel campo dello spettacolo.

Il registro non costituirebbe un albo professionale. La mancata iscrizione allo stesso, quindi, non precluderebbe ai lavoratori l'esercizio delle relative professioni e l'accesso alle connesse tutele.

Quanto ai requisiti e alle modalità per l'iscrizione nel registro, si potrebbe rimettere la definizione degli stessi a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, da adottarsi sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.

Lo strumento attuativo avrebbe il vantaggio di non cristallizzare nella legge requisiti che avrebbero poi verosimilmente bisogno di aggiornamento. Inoltre, l'uso del decreto ministeriale darebbe la possibilità di approfondire le necessarie differenziazioni per le diverse attività artistiche e tecniche.

L'obiettivo del registro sarebbe innanzitutto quello di consentire una mappatura dei professionisti, anche valorizzando i percorsi formativi.

5. Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Questa parte del DDL prevede le coperture finanziarie, ancora da quantificare con l'INPS e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, saranno inserite qui le abrogazioni ed eventuali ulteriori disposizioni transitorie o finali.